



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Decreto del 20 giugno 2014, n. 3
Modifiche dei termini di cui al Decreto del 6 febbraio 2014, n.1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014

II TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

VISTO il *Titolo V* della Costituzione, artt. 114 e ss.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO in particolare l'art. 67-*quinques*, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che: *“Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni per la *“Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 il quale prevede che: *“Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per gli altri Comuni del Cratere”*;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 88;



n. 71, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*” e in particolare il *Capo III*, recante ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione in Abruzzo;

VISTO l’art. 1, commi 254 e 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;

RICHIAMATA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l’atto di nomina del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014;

VISTO il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 24 marzo 2014, n. 2, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 12 del 26 marzo 2014;

PRESO ATTO della specificità delle caratteristiche costruttive degli edifici in calcestruzzo armato ricompresi nei centri storici dei Comuni del Cratere e della conseguente necessità di definire una procedura specifica per la determinazione dei relativi contributi;

PRESO ATTO, altresì, delle richieste di proroga provenienti dai Comuni del Cratere con riferimento alle domande di contributo relative ad edifici o aggregati per i quali, nei casi di sostituzione edilizia, gli strumenti urbanistici vigenti prevedano la possibilità del comune di acquisire specifico parere rilasciato da parte degli enti competenti

DECRETA

ART. 1

(Modifiche dei termini di cui all’art. 15 del Decreto del 6 febbraio 2014, n.1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014 così come modificato dall’art. 1 del Decreto del 24 marzo 2014 n.2, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 12 del 26 marzo 2014)

1. Per le richieste di contributo di cui all’art. 15, comma 4 del Decreto del 6 febbraio 2014 n. 1, relative ad ES in calcestruzzo armato, o AE includenti ED in calcestruzzo armato, il termine di cui all’art. 15 comma 5 del Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 2 del Decreto del 24 marzo 2014 n. 2, pari a giorni 30, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. In questi casi i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per le richieste di contributo di cui all’art. 15, comma 4 del Decreto del 6 febbraio 2014 n. 1, relative ad ES, AE o UMI per i quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedano, nei casi di sostituzione edilizia, la possibilità del comune di acquisire specifico parere rilasciato da parte degli enti competenti, il termine di cui all’art. 15, comma 5 del suddetto decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 2 del Decreto del 24 marzo 2014 n. 2, pari a giorni 30, resta sospeso fino alla data di eventuale notifica del predetto parere con successiva decorrenza dalla data di notifica stessa. In questi casi i progetti dovranno



essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di notifica del predetto parere.

3. Per i casi di cui all'art. 12, comma 17 del Decreto del 6 febbraio 2014 n. 1, in relazione ai quali sia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 15, comma 5 del medesimo decreto, i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti dell'Ufficio Speciale previsti nello stesso art. 12, comma 17. Qualora i progetti adeguati siano già stati presentati alla data di pubblicazione del presente decreto, la relativa istruttoria rimane sospesa fino alla data di pubblicazione dei provvedimenti stessi.
4. Il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, viene altresì trasmesso al servizio B.U.R.A.T.

Fossa (AQ), 20 giugno 2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

Dott. PAOLO ESPOSITO

